



Statuto

suissetec Ticino e Moesano

Art. 1

Sotto il nome di "suissetec Ticino e Moesano" è costituita un'associazione professionale ai sensi degli art. 60ss del Codice civile svizzero.

Nome, Sede

Art. 2

suissetec Ticino e Moesano ha sede presso il suo segretariato.

Art. 3

suissetec Ticino e Moesano è una sezione affiliata all'Associazione svizzera e del Liechtenstein della tecnica della costruzione (suissetec), con sede a Zurigo, di cui riconosce lo statuto, i regolamenti, gli scopi e le decisioni.

**Affiliazione a
suissetec/CH**

Art. 4

Gli scopi di suissetec Ticino e Moesano sono i seguenti:

Scopi

- a) Riunire le imprese dei settori delle opere da lattoniere, di impermeabilizzazione, di rivestimenti metallici, delle installazioni sanitarie, degli impianti di riscaldamento, di raffreddamento, di condizionamento, di ventilazione e fotovoltaici del Canton Ticino e del Moesano.
- b) L'inclusione di altri rami richiede il consenso di due terzi dei membri di un'assemblea generale dei soci.
- c) Fondandosi sui principi di un'autodifesa collettiva suissetec, quale associazione padronale, si prefigge la più ampia tutela e il promovimento degli interessi professionali comuni e aziendali attraverso l'unione più stretta possibile e l'attiva collaborazione fra le imprese dei mestieri interessati.
- d) Rappresentare gli interessi professionali presso autorità e terzi.
- e) Stipulare collaborazioni e convenzioni nell'interesse dei soci.
- f) Favorire e gestire la formazione e il perfezionamento professionale.
- g) Salvaguardare, nei singoli casi, gli interessi dei soci.
- h) Tutelare gli interessi padronali nei rapporti con le organizzazioni sindacali.

Art. 5

Sono soci attivi di suissetec Ticino e Moesano tutte quelle ditte/ studi di progettazione - individuali, in nome collettivo, in accomandita, a garanzia limitata, cooperative o società anonime - che soddisfano i requisiti prescritti dal presente statuto.

Soci attivi

a) Filiali

Soci che hanno filiali nel territorio della sezione acquistano qualità di socio, attraverso l'affiliazione della loro sede principale.

La sede principale diventa socio della sezione unitamente a tutte le sue filiali.

b) Partecipazioni in altre ditte del ramo

Sedi giuridicamente autonome di imprese consociate e imprese giuridicamente indipendenti, semplicemente legate a un socio da una partecipazione finanziaria, diretta o indiretta, devono affiliarsi alla sezione.

Art. 6

Sono prescritti i seguenti requisiti:

Requisiti

- a) Svolgere l'attività principale nel ramo dell'esecuzione e/o nella progettazione, di opere da lattoniere/impermeabilizzazioni, di installazioni idro-sanitarie, di impianti di riscaldamento, di raffreddamento, di ventilazione e di impianti fotovoltaici. Ciò significa che, per adempiere a questo requisito, l'impresa deve poter dimostrare che più del 50% del personale occupato è attivo nell'esecuzione e/o nella progettazione di opere da lattoniere/impermeabilizzazioni o di impianti.
- b) Disponibilità di un'officina di lavoro e/o di uno studio di progettazione adeguatamente attrezzati.
- c) Il titolare o il direttore responsabile deve essere in possesso di un attestato federale di capacità o di maestria federale, oppure di un diploma di scuola tecnica superiore del ramo o di un titolo accademico, che attesti una sufficiente formazione in almeno una delle professioni summenzionate.
- d) Domicilio nel Cantone Ticino o nel Moesano.

Art. 7

I soci attivi sottostanno alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti e alle decisioni dell'assemblea generale dei soci; essi riconoscono le deliberazioni del comitato sezionale e le norme previste da accordi contrattuali.

Doveri

Nell'ambito del presente statuto i soci attivi di suissetec hanno uguali diritti e doveri.

I soci attivi riconoscono questi doveri per sé e per le loro filiali.
Le decisioni del tribunale arbitrale sono vincolanti e definitive.

I soci attivi sono tenuti ad affiliarsi alla SPIDA, Cassa di compensazione AVS e assegni per i figli, con sede a Zurigo.

I soci sono tenuti a trasmettere al comitato sezionale tutte le informazioni volte a salvaguardare gli interessi dell'associazione e ad esibire, in caso di vertenze, pezze giustificative e documenti, sempre che sia tutelato il segreto aziendale.

A richiesta, e a sue spese, il socio potrà ricorrere a una società fiduciaria.

Art. 8

A suissetec possono rimanere affiliati come soci passivi gli imprenditori che si ritirano dall'attività o le persone che furono per lunghi anni direttori responsabili di un'impresa consociata e non possiedono più un'azienda propria.

Soci passivi

Art. 9

L'assemblea dei soci può nominare, su proposta del comitato sezionale, soci onorari della sezione le persone fisiche che hanno acquisito meriti particolari nei confronti dell'associazione.

Soci onorari

Art. 10

La domanda d'ammissione va presentata per iscritto al segretariato sezionale che ne trasmette copia al segretariato centrale, il quale, a sua volta, farà conoscere il suo parere alla sezione.

Procedura di affiliazione

L'aspirante socio attivo dà al segretariato tutte le informazioni che gli sono richieste.

Art. 11

La domanda, corredata di tutte le informazioni e del parere del segretariato centrale, viene sottoposta al comitato sezionale, il quale decide in merito.

Art. 12

Se la domanda viene accettata nonostante il parere negativo del segretariato centrale, il caso viene sottoposto per un giudizio definitivo al comitato centrale nazionale.

Art. 13

Se la domanda non è accettata dal comitato sezionale, il richiedente può ricorrere entro 30 giorni al comitato centrale nazionale.

Art. 14

L'affiliazione entra in vigore dopo che lo statuto e i regolamenti, firmati dal nuovo socio, sono depositati presso il segretariato sezionale.

Art. 15

Le dimissioni da socio attivo vanno notificate al segretariato della sezione mediante lettera raccomandata per il 31 dicembre, col preavviso di almeno sei mesi.

Le dimissioni dovranno essere motivate.

Copia delle dimissioni viene trasmessa dal segretariato sezionale al segretariato centrale.

Il socio dimissionario risponde di tutti gli impegni sociali maturati fino alla scadenza del termine di preavviso.

Dimissioni

Art. 16

In caso di decesso del titolare di una ditta individuale o del socio di una società di persone, oppure di cessione dell'azienda, la qualità di socio passa senza soluzione di continuità ai successori, sempre che questi adempiano ai requisiti di cui all'art. 6 e non facciano dichiarazione contraria entro un mese dall'assunzione della ditta mediante lettera raccomandata indirizzata al segretariato della sezione.

Successione

Art. 17

Ai successori che non adempiono al requisito dell'art. 6 paragrafo c) è accordato un anno di tempo per assumere un direttore responsabile professionalmente qualificato.

Analogamente se nell'ambito di una ditta consociata viene meno il rispetto di tale requisito.

Art. 18

L'esclusione viene decisa dall'assemblea dei soci, su proposta del comitato sezionale, nei seguenti casi:

- Quando un socio arreca grave danno agli interessi di suissetec.
- Quando agisce ripetutamente in modo palesemente scorretto nei riguardi di altri associati, segnatamente in casi di concorrenza sleale.
- Quando trasgredisce intenzionalmente o ripetutamente per negligenza le disposizioni dello statuto e dei regolamenti.
- Quando il socio fa fallimento.

Esclusione e radiazione

Art. 19

La radiazione può essere proposta dal comitato sezionale quando il socio rifiuta di pagare i contributi sociali o eventuali penalità entro 30 giorni dalla messa in mora notificatagli dal segretariato, mediante lettera raccomandata.

Art. 20

L'esclusione o la radiazione di un socio avviene su proposta documentata del comitato sezionale all'assemblea generale dei soci, la cui decisione è inappellabile. Prima della decisione di esclusione o radiazione il socio ha la facoltà di esprimersi davanti agli organi competenti. Rimangono comunque riservate le vie di ricorso previste dagli statuti svizzeri.

I soci dimissionari, esclusi o radiati perdono ogni diritto sul patrimonio sociale.

Art. 21

Gli organi sociali sono:

- L'assemblea dei soci.
- Il comitato sezionale.
- La commissione di vigilanza.
- Il revisore dei conti.
- Le riunioni regionali dei soci.

Organi sociali

Art. 22

L'assemblea generale dei soci è convocata ordinariamente dal comitato sezionale una volta all'anno e straordinariamente ogni qual volta il comitato lo ritiene opportuno oppure su richiesta scritta e motivata di almeno il 10% dei soci attivi della sezione.

Assemblea dei soci

Art. 23

Per l'assemblea ordinaria la preconvocazione va notificata ai soci, mediante circolare, almeno 6 settimane prima.

Eventuali proposte di trattande da parte di soci, dovranno pervenire al comitato sezionale almeno 4 settimane prima dell'assemblea.

La convocazione con l'ordine delle trattande verrà inviata ai soci con un anticipo di almeno 15 giorni.

Convocazione

Art. 24

Sono di esclusiva competenza dell'assemblea dei soci:

- a) L'approvazione dei rendiconti annuali.
- b) L'approvazione dei conti.
- c) La nomina dei 4 membri regionali e del progettista-consulente del comitato sezionale su proposta dei soci.
- d) La nomina del presidente sezionale per il periodo di un anno scelto a rotazione fra i 4 membri regionali e il rappresentante dei progettisti-consulenti del comitato sezionale.
- e) La nomina di un revisore esterno.
- f) La decisione di spese non preventivate di un ammontare superiore a Fr. 30'000.--.
- g) La decisione sui ricorsi contro decisioni del comitato sezionale.
- h) L'approvazione dello statuto, dei regolamenti interni, e delle loro modifiche.
- i) La nomina dei soci onorari.
- l) La determinazione della tassa annuale.
- m) L'esclusione o la radiazione di soci.
- n) Lo scioglimento dell'associazione.
- o) La nomina dei membri che rappresentano l'associazione in seno alla commissione paritetica.

Competenze esclusive

Art. 25

Le riunioni regionali devono essere convocate almeno una volta al semestre dal segretariato sezionale o su richiesta di almeno 2 soci attivi della regione.

Sono presiedute dal membro di comitato sezionale o, in caso di un suo impedimento, da un altro membro designato dal comitato sezionale stesso.

Nella convocazione dovrà figurare l'ordine delle trattande.

Sono di competenza delle riunioni regionali la proposta di temi da sottoporre all'Assemblea generale ordinaria.

Riunioni regionali

Art. 26

Sia nell'assemblea sezionale, sia nelle riunioni regionali, ogni socio attivo ha diritto di voto se ha adempito ai propri obblighi finanziari nei confronti dell'associazione.

Le filiali e i soci passivi non hanno diritto di voto.

Diritti di voto nelle assemblee

Art. 27

L'assemblea dei soci e le riunioni regionali sono capaci di deliberare qualunque sia il numero dei soci presenti.

Esse deliberano alla semplice maggioranza dei voti emessi, salvo contraria disposizione statutaria o legale.

Le votazioni si fanno normalmente per alzata di mano. L'assemblea può decidere la votazione segreta su singoli oggetti.

In caso di parità di voti decide il presidente.

Non si possono prendere decisioni su oggetti non elencati nell'ordine delle trattande.

Capacità di deliberare e modi di votazione nelle assemblee

Art. 28

Il comitato sezionale si compone di 6 membri. Ognuna delle seguenti regioni ha diritto a un membro nominato dall'assemblea:

Mendrisiotto
(distretto di Mendrisio)

Luganese
(distretto di Lugano)

Bellinzonese
(distretti di Bellinzona, Riviera, Blenio, Leventina, Moesano)

Locarnese
(distretti di Locarno e Vallemaggia)

E' inoltre membro del comitato sezionale un progettista-consulente nominato dall'Assemblea.

Il segretario sezionale è membro di diritto del comitato.

Il presidente sezionale è membro del comitato e viene eletto dall'assemblea ordinaria dei soci (vedi art. 24 - par. d)).

Il comitato delibera alla semplice maggioranza dei voti emessi. In caso di parità decide il presidente.

Comitato sezionale

Art. 29

Sono di competenza del comitato sezionale tutte le decisioni che il presente statuto non riserva ad altri organi sociali.

Competenze

In particolare competono al comitato sezionale:

1. La vigilanza generale sul funzionamento della sezione.

2. La preparazione delle trattande delle assemblee.
3. La proposta di assunzione all'associazione centrale del segretario della Svizzera di lingua italiana o l'assunzione di un proprio segretario sezionale.
4. L'ammissione e le dimissioni di soci.
5. Provvedimenti disciplinari: propone all'assemblea la radiazione o l'esclusione di soci.
6. La nomina della commissione di vigilanza e del suo presidente.
7. La decisione di spese non preventivate fino a un importo di CHF 30'000.--.
8. La stipulazione di contratti collettivi di lavoro.
9. La stipulazione di accordi e convenzioni con terzi.
10. La vigilanza sull'applicazione dei regolamenti.
11. Il controllo del segretariato sezionale.
12. L'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea.
13. L'elaborazione di regolamenti e direttive.
14. Le deliberazioni che sarebbero di competenza dell'assemblea dei soci ma che, per la loro urgenza, non possono essere procrastinate. La prima assemblea che segue le dovrà ratificare, sulla base di una minuziosa informazione.

Art. 30

I membri del comitato sezionale sono eletti per periodi di carica di 4 anni. L'eleggibilità è limitata a 2 periodi di carica, al massimo 8 anni, ad eccezione del segretario. Qualora non si riuscisse a individuare un successore, il membro in scadenza di mandato avrebbe la possibilità di continuare per un ulteriore periodo di 4 anni.

Periodo di carica

Art. 31

Il comitato sezionale si riunisce una volta al mese o straordinariamente ogni qual volta è necessario su convocazione del presidente o a richiesta di almeno 2 membri di comitato.

Il comitato sezionale è capace di deliberare se sono presenti almeno 3 membri. Esso prende le sue deliberazioni alla semplice maggioranza dei voti emessi. In caso di parità decide il presidente.

Convocazione/capacità di deliberare

Art. 32

Il comitato sezionale nomina, se necessario, la commissione di vigilanza, presieduta da un membro del comitato sezionale. Il compito della commissione è definito in uno specifico regolamento.

Commissione di vigilanza

Art. 33

Le decisioni della commissione di vigilanza non impegnano l'associazione fintanto che non vengono ratificate dal comitato sezionale.

**Portata della
decisione della
commissione
di vigilanza**

Il comitato sezionale ha la facoltà di aggregarsi altri soci attivi dell'associazione per completare la commissione di vigilanza. Questi membri aggregati hanno voto deliberativo nella commissione di vigilanza. Hanno invece solo voto consultivo nelle riunioni del comitato sezionale, alle quali possono essere eccezionalmente convocati.

Art. 34

I membri del comitato sezionale e della commissione di vigilanza hanno diritto a un'indennità per ogni riunione alla quale partecipano e alla rifusione delle spese di trasferta.

Indennità

Art. 35

L'assemblea dei soci nomina un ufficio di revisione esterno abilitato per la durata di 4 anni; esso è rieleggibile.
Il revisore presenta all'assemblea ordinaria dei soci un rapporto scritto sull'andamento dell'esercizio contabile dell'associazione.

**Revisore dei
conti**

Art. 36

L'Assemblea nomina i membri suisetec della commissione paritetica, prevista dal contratto collettivo di lavoro, di cui almeno 3 membri appartengono al comitato sezionale.
I membri restano in carica per la durata del contratto collettivo di lavoro e sono rieleggibili.

**Commissione
paritetica**

Art. 37

Il segretariato sezionale è presieduto da un Segretario sezionale che ne organizza e coordina l'attività. Esso è abbinato a quello dell'associazione centrale per la Svizzera di lingua italiana.
Competenze e condizioni sono stabilite tra la sezione e il segretariato centrale in un'apposita convenzione.

Segretariato

Art. 38

1. suisetec si prefigge che i suoi conti della gestione annua siano sempre equilibrati.

**Contributi sociali e
finanze**

2. I soci attivi versano un contributo annuo a copertura dell'attività generale della sezione.
3. Esso si compone di un contributo di base fisso e di un importo variabile.
4. La tassazione ha luogo sulla base delle dichiarazioni degli stessi soci. Questi sono tenuti a inoltrare l'apposito modulo debitamente compilato entro il 31 gennaio.
5. Il segretariato ha la facoltà di far controllare la somma dei salari delle casse compensazione AVS-SPIDA o SUVA.
Per i soci affiliati a un'altra cassa, il segretariato ha la facoltà di esigere la produzione di giustificativi del caso.
6. L'assemblea dei soci stabilisce il contributo fisso e quello variabile su proposta del comitato sezionale.
7. Il contributo variabile dovrà essere soggetto a una plafonatura ragionevole.
8. I soci passivi pagano un contributo di base fisso stabilito dall'assemblea generale dei soci su proposta del comitato sezionale.
9. I soci onorari che non esercitano più un'attività imprenditoriale sono esentati dall'obbligo di contribuzione.

Art. 39

Ogni nuovo socio, entro 30 giorni dalla comunicazione della sua accettazione, è tenuto a versare una tassa d'entrata stabilita dall'assemblea generale dei soci.

È inoltre tenuto a presentarsi all'assemblea generale dei soci successiva alla sua adesione.

**Tassa
d'ammissione**

Art. 40

I soci in mora con l'inoltro del modulo saranno tassati d'ufficio dal segretariato in modo inappellabile.

Tassazione d'ufficio

Art. 41

Sono previste le seguenti sanzioni:

- a) Ogni violazione dello statuto e dei regolamenti comporta l'apertura di un provvedimento disciplinare.
- b) L'autorità disciplinare è esercitata dal comitato sezionale.
- c) Le penalità sono:
 - L'ammonimento.
 - La multa fino a CHF 10'000.--.
 - La proposta di espulsione dall'associazione che può essere intimata anche in caso di mancato versamento delle quote sociali entro sei mesi dalla scadenza del termine di pagamento.
- d) Le decisioni disciplinari sono definitive.

Sanzioni

Art. 42

Il segretariato fattura i contributi fissi e variabili entro il primo trimestre dell'anno.

Incasso dei contributi

Art. 43

Per gli impegni sociali risponde esclusivamente il patrimonio dell'associazione.

E' esclusa ogni responsabilità personale dei soci.

Responsabilità

Art. 44

L'associazione è vincolata dalla firma congiunta del presidente o di un membro del comitato sezionale con il segretario.

I conti correnti e le operazioni finanziarie sono gestiti dal segretario con firma collettiva a due con il presidente o con un membro del comitato sezionale.

Firma sociale

Art. 45

Una modifica dello statuto o dei regolamenti potrà essere decisa solo da una maggioranza qualificata dei due terzi dei voti emessi dall'assemblea.

Modifica dello statuto e dei regolamenti

Art. 46

Lo scioglimento dell'associazione potrà essere deciso solo da una maggioranza qualificata dei tre quarti dei voti emessi dall'assemblea.

L'eventuale patrimonio esistente al momento dello scioglimento sarà destinato a favore di un'istituzione che persegue uno scopo pubblico o esplica un'attività di pubblica utilità (e che sia al beneficio dell'esenzione fiscale) di politica professionale preferibilmente nel campo della formazione e del perfezionamento. I particolari saranno precisati dall'assemblea stessa.

Eventuali fondi speciali non potranno essere sottratti alla loro destinazione.

Scioglimento

Art. 47

Dove è previsto dal presente statuto, contro le decisioni del comitato sezionale, ogni socio ha diritto di ricorso all'assemblea dei soci; analogamente contro le decisioni dell'assemblea dei soci al comitato centrale nazionale di suissetec.

Ricorsi

Art. 48

Per quanto non è previsto dal presente statuto e dai regolamenti interni e si fa riferimento allo statuto nazionale dell'associazione e al Codice civile svizzero.

**Fonti di diritto
sussidiarie**

Art. 49

L'associazione suissetec Ticino e Moesano è iscritta a Registro di commercio del Canton Ticino.

**Registro di
commercio**

Art. 50

Lo statuto, approvato dall'assemblea dei soci del 12 giugno 2024 entra immediatamente in vigore.
E' abrogata ogni precedente norma statutaria.

Entrata in vigore

suissetec Ticino e Moesano

Presidente sezionale:


Davide Righetti

Membro del Comitato:


Luca Luraschi

Luogo e data:

Timbro dell'azienda e
firma del titolare:

.....

.....